

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 739}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, ALEMANNI, MESSA, ZACCHEO,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, RASI, ZACCHERA**

Norme per l'integrazione del settore termale
nell'industria del turismo

Presentata il 10 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conclusione anticipata della precedente legislatura ripropone con maggiore gravità il problema del riordino, ma soprattutto del salvataggio e del rilancio, di un settore produttivo qualificato e qualificante per l'immagine scientifica e per l'industria del turismo del nostro Paese ed essenziale per lo sviluppo economico e sociale delle stazioni termali in cui operano le aziende a partecipazione statale.

Ripercorrere la storia delle innumerevoli e naufragate precedenti proposte di legge comporta il sia pur evitabile rischio di produrre una legge datata e che non tiene conto delle mutate condizioni di mercato nel settore dell'offerta di beni e servizi per la persona e di uno scenario del mercato europeo evoluto e volto verso una offerta di qualità della vita in cui la pe-

culiarità dell'offerta termale deve trovare la sua identità in una funzione integrata con l'offerta proposta dall'industria del turismo.

L'industria del turismo è passata da una visione zonizzata ad una concezione strategica e sinergica delle motivazioni turistiche, includendo in queste anche quelle di origine sanitaria, culturale, sportiva, sociale, ambientale e ricreativa.

Per capire l'importanza di alimentare e favorire l'integrazione tra le professionalità, le imprese ed i capitali interessati agli investimenti basta osservare che l'attività termale presenta un indotto nella misura media di 1 a 12. Questo volano moltiplicatore è certamente superiore per le terme ubicate in centri specializzati, in cui la clientela può reperire più numerose ed interessanti occasioni di spesa. I ricavi

dell'azienda termale sono, in genere, modesti a confronto dei ricavi nelle attività indotte. Un'altra considerazione palesa le motivazioni integrate con il turismo del benessere: le comunità termali trovano giovamento da un'attività che porta lavoro e benessere e tende a considerare l'azienda termale una proprietà da custodire gelosamente, con grande attenzione per ogni esigenza ambientale e strutturale.

Nel Mezzogiorno le realtà termali interessate sono Agnano, le Stabiane a Castellammare di Stabia, le Sibarite nella piana dello Jonio e Santa Cesarea in provincia di Lecce.

Nel resto dell'Italia troviamo Acqui, Casciana, Castrocaro, Chianciano, Merano, Montecatini, Salice, Salsomaggiore, Recoaro.

Tutte queste realtà produttive, con le gravi e note condizioni di precarietà con cui sono state fatte vivere sinora, danno lavoro direttamente a tremila persone, producendo lavoro indiretto per altre 27 mila.

Qualunque sia la dimensione e la collocazione delle terme, non può sfuggire ed essere ignorata una componente che coinvolge in maniera diretta un ampio volume di interessi.

Questa proposta di legge mira a creare la prima ed innovativa struttura industriale turistico-termale europea.

Un prodotto italiano qualificato, dotato di un *appeal* turistico fondato sull'integrazione del rigore medico-scientifico delle

terapie termali con le motivazioni culturali, sociali, ambientali, sportive e ricreative del nostro Paese; un'occasione incentivante per grandi investimenti produttivi privati, certi di una presenza pubblica garante della qualità prodotta ed immessa sull'enorme mercato internazionale; un'opportunità concreta di investire i conti dello Stato in un settore altrimenti in perenne stato comatoso e alla vana ricerca di capitali e professionalità, non per salvarsi e rilanciarsi, ma al massimo per continuare a sopravvivere come settore assistito in cui il Servizio sanitario nazionale rimane l'unico « grande cliente » e le sue casse il continuo problema.

L'Italia necessita di una revisione innovativa del proprio modo di presentarsi a competere con le altre grandi industrie del turismo internazionale.

Questa proposta di legge, ad esempio, è compatibile ed è integrabile, strategicamente, con la proposta atto Camera n. 721 concernente norme in materia di esercizio e di gestione delle case da gioco.

La nuova struttura, ad esempio, potrebbe accogliere e riqualificare le attività di medicina sportiva, contribuendo a risolvere le attuali carenze strutturali ed organizzative e a sostenere i programmi di studio e di ricerca propri di quel settore.

Si affida a questa proposta di legge il compito, per la prima volta, di segnare la svolta nel settore del termalismo e di definire e rendere grande, qualificato e competitivo un nuovo prodotto italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Costituzione della Benessere Italia S.p.a.).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita la società Benessere Italia S.p.a. con la fusione delle seguenti società per azioni a capitale pubblico: Terme di Agnano, Terme Sibarite, Terme di Santa Cesarea, Terme Stabiane, Terme di Acqui, Terme di Casciana, Terme di Castrocaro, Terme di Chianciano, Terme di Merano, Terme di Montecatini, Terme di Salice, Terme di Salsomaggiore e Fonti di Recoaro.

ART. 2.

(Agevolazioni fiscali).

1. La fusione delle società per azioni indicate all'articolo 1 avviene in regime di agevolazione fiscale.

ART. 3.

(Attività).

1. La società Benessere Italia S.p.a. prosegue le attività già svolte dalle aziende termali di cui all'articolo 1 e produce beni e servizi per l'industria del turismo.

2. La società Benessere Italia S.p.a. si sostituisce in ogni atto, concessione, convenzione, responsabilità, diritto in essere e assunto dalle aziende indicate all'articolo 1, verso i dipendenti e verso i terzi fornitori di beni e servizi, verso le amministrazioni dello Stato e specificatamente verso il Servizio sanitario nazionale.

ART. 4.

(Azionista, competenze, nomine).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere per quanto disposto all'articolo

1 e a predisporre i necessari provvedimenti per la eventuale collocazione sul mercato delle azioni, fatta salva una quota azionaria allo scopo di effettuare dall'interno controlli sull'osservanza delle concessioni, dei vincoli, delle obbligazioni e del raggiungimento degli obiettivi economici, con facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 2409 del codice civile.

2. Alla partecipazione dello Stato si applicano le norme degli articoli da 2458 a 2460 del codice civile.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, convoca, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea degli azionisti.

4. Il Ministro del tesoro nomina, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, consultate le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le regioni e le province autonome sul cui territorio sono collocate le aziende indicate all'articolo 1, ovvero anche autonomamente, qualora il concerto e le consultazioni non si perfezionino entro il termine di convocazione dell'assemblea, i consiglieri di amministrazione ed i sindaci in numero proporzionale rispetto alla quota azionaria rappresentata.

5. L'assemblea degli azionisti delibera i poteri e la durata del consiglio di amministrazione e il numero dei suoi membri, che comunque non può essere inferiore a tredici. La Benessere Italia S.p.a presenta all'assemblea degli azionisti, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti per le attività indicate nella presente legge.

ART. 5.

(Marchi aziendali).

1. La società Benessere Italia S.p.a. è proprietaria dei marchi delle società indicate all'articolo 1.

ART. 6.

(Uso e tutela dei marchi aziendali).

1. La gestione industriale e commerciale dei marchi è svolta dalla Benessere Italia S.p.a.

2. Il marchio « Benessere Italia S.p.a. » rappresenta la qualità espressa dai marchi delle aziende di cui all'articolo 1.

3. L'assemblea degli azionisti nomina un comitato consultivo per la valutazione dei programmi di valorizzazione dei marchi aziendali.

4. È costituito il Comitato etico che ha la durata del consiglio di amministrazione più un anno solare ed è composto per almeno tre quinti da tecnici individuati negli elenchi delle associazioni e degli ordini professionali del settore dell'informazione e della comunicazione.

ART. 7.

(Ruolo nel settore termale).

1. La Benessere Italia S.p.a. opera nel settore termale in osservanza delle disposizioni di legge in materia di cure per la tutela globale della salute.

2. La Benessere Italia S.p.a. svolge la propria attività avvalendosi di prestazioni autonome e complementari di altri mezzi di cura tra gli strumenti ordinari a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere.

3. L'erogazione delle cure termali agli utenti del Servizio sanitario nazionale avviene solo negli stabilimenti termali e nei reparti termali degli alberghi, considerati stabilimenti termali, ai sensi delle norme vigenti.

4. La qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali della Benessere Italia S.p.a. avviene ai sensi delle norme vigenti in materia.

ART. 8.

(Ruolo nel settore turistico).

1. La Benessere Italia S.p.a. è impegnata a realizzare la propria attività industriale nel settore turistico.

2. La Benessere Italia S.p.a. è impegnata a valorizzare l'integrazione delle proprie attività termali attraverso la partecipazione in attività turistiche compatibili con la propria offerta di prodotti e servizi per il benessere della persona.

3. La partecipazione in attività di gestione di case da gioco, strutture immobiliari ricettive, turistiche, ricreative, commerciali, promozionali e di valorizzazione del territorio è compatibile ed è parte integrante delle attività della Benessere Italia S.p.a.

4. La partecipazione in attività di produzione e di gestione di servizi turistici è compatibile con l'attività della Benessere Italia S.p.a. e ne è parte integrante.

ART. 9.

(Relazioni con le istituzioni).

1. La Benessere Italia S.p.a. è riconosciuta come realtà rappresentativa del settore dell'industria del turismo e della sanità e partecipa pertanto alle trattative con il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i programmi e le attività previste per i settori del turismo e della sanità.

2. La Benessere Italia S.p.a. trasmette, a richiesta del Governo, delle regioni, delle province e degli enti locali in cui sono situate le attività svolte, ogni dato, informazione, relazione utile a migliorare e a promuovere la conoscenza del proprio settore di attività, a risolvere controversie, a salvaguardare e a tutelare il patrimonio immobiliare, scientifico e culturale delle aziende indicate all'articolo 1.

ART. 10.

(Sede di centri di medicina sportiva e di facoltà universitarie di medicina).

1. Gli stabilimenti termali della Benessere Italia S.p.a. sono autorizzati all'esercizio delle attività di centro di medicina sportiva.

2. Gli stabilimenti che non risultino, alla data di entrata in vigore della presente legge, idonei in base alle vigenti norme in materia potranno ottenere l'idoneità entro e non oltre il 31 dicembre 1996, pena la revoca dell'autorizzazione.

3. Gli stabilimenti termali della Benessere Italia S.p.a. possono essere utilizzati come sede di studio e di specializzazione delle facoltà di medicina delle università italiane.

4. Le autorizzazioni per quanto previsto al comma 3 sono concesse dagli organi competenti su richiesta della Benessere Italia S.p.a.

